

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli e di nomina e funzioni del segretario comunale e provinciale.

Art.1

Gli articoli 97,98,99,100,101,102 e 108 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sono sostituiti come segue:

Art. 97. Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo *e di gestione* dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario, *al fine di dare unitarietà e organicità all'azione amministrativa*, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, *assumendo la responsabilità delle procedure di controllo interno e la presidenza dei nuclei, organismi ed gli uffici costituiti per esercitare i controlli sulla gestione e le valutazioni dei dirigenti o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi*, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.
5. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, ne cura la verbalizzazione *e firma, assieme ai rispettivi presidenti, i relativi atti*;
 - b) esprime *il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione*, ed i pareri di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritte private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) presiede le commissioni esaminatrici relative alla assunzione del personale da inquadrarsi nelle posizioni apicali previste nella dotazione organica dell'ente;*
 - e) può essere nominato responsabile di servizio negli enti con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti; le medesime funzioni possono essere conferite anche negli enti di maggiori dimensioni solo in presenza di motivate esigenze di servizio e sempre che tali enti siano privi di figure dirigenziali;*
 - f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio;*

g) presiede la delegazione di parte pubblica negli incontri con le organizzazioni sindacali del personale, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.

h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

i) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere, *tra il personale inquadrato nelle posizioni apicali previste nella dotazione organica dell'ente ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di segretario*, un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 98. Albo nazionale

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte *dei consigli comunali e provinciali*.

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia. La convenzione può essere stipulata fra un massimo di tre comuni, qualora ciascuno di essi abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fra un massimo di due comuni, qualora uno abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e l'altro una popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

4. Le unioni di comuni composte da più di tre enti hanno un proprio segretario distinto dai titolari dei comuni facenti parte dell'unione.

5. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

6. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale *a cui possono partecipare i soggetti in possesso di laurea specialistica* in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

Art. 99. Nomina

1. Il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, è eletto dal rispettivo consiglio a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, il segretario dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di elezione e può essere rieletto. Dopo la scadenza del mandato, il segretario continua comunque ad esercitare le proprie funzioni fino alla riconferma ovvero alla nomina di un nuovo segretario.

3. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato, il presidente del consiglio comunale o provinciale, informandone l'Agenzia, è tenuto a riunire il consiglio, inserendo all'ordine del giorno l'elezione del segretario comunale. La seduta del consiglio deve tenersi entro il termine di trenta giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto. Qualora il consiglio sia stato sciolto, ovvero sia già stato pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali, i termini si computano dalla data di adozione della delibera di convalida degli eletti.

4. L'Agenzia entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, nelle forme e nei modi indicati dal regolamento, provvede a rendere noto agli iscritti all'Albo quanto indicato al comma precedente. Gli iscritti all'albo che abbiano interesse alla nomina, per il tramite dell'Agenzia, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione, presentano apposita domanda al presidente del consiglio comunale. La candidatura del segretario in carica si intende comunque acquisita.

5. Qualora nella votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta dal primo comma, il segretario in carica è comunque riconfermato. Non si procede alla votazione qualora nei termini indicati non pervengano candidature al protocollo dell'ente; in tal caso il segretario in carica si intende comunque riconfermato.

6. Nei casi di vacanza della sede per cessazione dal servizio del segretario, per qualsiasi causa, il presidente del consiglio comunale o provinciale, informandone l'Agenzia, è tenuto a riunire il consiglio, inserendo all'ordine del giorno l'elezione del segretario comunale. La seduta del consiglio deve tenersi entro il termine di trenta giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto. Qualora nella votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta dal primo comma, il segretario è nominato dall'Agenzia.

Art. 100. Revoca

1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione, *adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, del consiglio comunale o provinciale*, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 101. Disponibilità e mobilità

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di *cinque anni*.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.

3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

4. Decorsi *cinque anni* senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, *anche in posizione di fuori ruolo*, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Art. 102 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da *due presidenti di consiglio comunale nominati dall'Anci, da un presidente di consiglio provinciale designato dall'Upi, da due segretari comunali e da un segretario provinciale* eletti tra gli iscritti all'albo e da un esperto designato dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.

3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

4. L'Agenzia con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di

bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche mediante mobilità da altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale.

5. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.

6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 108 Direttore generale

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. In ogni caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente, al segretario.